

Ecco l'istanza blocca ganasce

Con la rateizzazione sospeso il fermo amministrativo

DI VALERIO STROPPA
 E CRISTINA BARTELLI

Un'istanza a Equitalia e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può tornare a circolare. Non si tratta di una cancellazione delle ganasce fiscali, che può avvenire solo una volta completato il pagamento del dovuto, ma di una sospensione del fermo che avrà però il medesimo effetto: quello di consentire al contribuente di poter utilizzare il proprio veicolo. La procedura, contenuta nella circolare n. 105 di Equitalia, diventerà operativa da lunedì prossimo e riguarda coloro che accedono a un piano di dilazione concesso dall'agente della riscossione a far data dal 22 ottobre 2015.

Il dlgs n. 159/2015 ha infatti modificato l'articolo 19, comma 1-quater del dpr n. 602/1973, stabilendo che per i piani accordati a partire da tale data l'agente non può iscrivere ipoteche o fermi a carico di chi ottiene la rateazione. Facendo salve, tuttavia, le misure cautelari già adottate fino al momento di concessione del beneficio (si veda *ItaliaOggi* del 21 novembre 2015). Tale previsione avrebbe potuto comportare una disparità di trattamento tra contribuenti che versano in situazione analoghe: chi rateizza senza essere stato raggiunto da alcuna misura cautelare avrebbe potuto continuare a usare normalmente i propri veicoli (fermo restando, naturalmente, l'accoglimento dell'istanza e il pagamento puntuale della prima rata); chi invece aveva

già sulle spalle le ganasce, pur rateizzando, si sarebbe ritrovato a fare i conti con il fermo fino alla completa estinzione del debito per un periodo variabile fino a sei anni, nonostante il divieto per gli agenti di portare avanti ulteriori azioni di riscossione forzosa. In tale contesto è intervenuta in via amministrativa Equitalia, che con la prima versione della circolare inviata ieri agli uffici ha fornito una soluzione operati-

va, individuata a seguito di un confronto con Aci e Pra. Come previsto dalla legge, i fermi già esistenti alla data di concessione delle rateazioni non possono essere cancellati, anche in caso di pagamento della prima rata del piano. Tuttavia, il contribuente potrà richiedere con apposita istanza l'annotazione della sospensione del provvedimento di fermo amministrativo iscritto, previo formale consenso rilasciato direttamente

dall'agente. La domanda potrà essere inoltrata solo dopo aver pagato in tempo la prima rata del piano di dilazione (concesso, come detto, a partire dal 22 ottobre 2015). A tale scopo è stato varato un fac simile di istanza: nel modello, oltre ai dati anagrafici il contribuente deve indicare le informazioni del veicolo di sua proprietà di cui si richiede lo sblocco (tipo, marca, modello e targa), alle-

gando fotocopia della quietanza di versamento della prima rata. Qualora la domanda non sia presentata di persona allo sportello, l'istante dovrà pure aggiungere copia del documento d'identità. A quel punto gli uffici di Equitalia procederanno alla verifica di tre elementi sostanziali: primo, che la dilazione alla base della richiesta sia stata effettivamente concessa dopo il 22 ottobre 2015 e non sia decaduta; secondo, che la rateazione comprenda tutte le cartelle (non saldate) per le quali è stato trascritto il fermo; terzo, che la prima rata del piano risulti integralmente pagata. Se tutto risulterà in regola, l'agente della riscossione rilascerà in forma scritta il proprio consenso. A quel punto, per ottenere l'annotazione dello stop alle ganasce, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta al Pra entro i successivi 60 giorni (allegando il consenso fornito da Equitalia). In caso di mancato pagamento delle rate, in ogni caso, la sospensione del fermo amministrativo sarà revocata. Laddove invece l'agente individui cause ostative al «rilascio» del mezzo, sempre in forma scritta sarà comunicato il diniego alla richiesta. In questo caso l'ufficio dovrà indicare nella risposta il motivo per il quale non è stato possibile prestare il consenso. E qualora il contribuente non ottenga il pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all'asta. Si ricorda che il fermo non può comunque essere iscritto sui veicoli strumentali all'attività di impresa o della professione esercitata dal debitore.

Oggetto: istanza di sospensione del fermo amministrativo di veicoli.
 Il sottoscritto.....
 in propria (persone fisiche); codice fiscale.....
 in qualità di titolare/representante legale/tutore/custode della..... codice fiscale.....
 è seguito dal regolare pagamento effettuato in data..... della prima rata del piano di rateizzazione accordato con provvedimento prot. n. del.....

CHIEDE

il consenso di codesto Agente della riscossione all'annotazione della sospensione del fermo amministrativo disposto sul seguente veicolo di Sua proprietà:

1. Tipo	Marca e modello	Targa

Allega fotocopia della quietanza/bollo/titolo di versamento attestante il pagamento della prima rata del piano di rateazione sopra indicato (solo per pagamenti non effettuati presso uno sportello Equitalia).

Allega copia del documento d'identità
 N.B. Allegare copia del documento d'identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello

Provvedere al compilare solo se il veicolo ricevera la lettera di consenso ad un rimborsamento o a una...

Il consenso o qualsiasi altra comunicazione in merito potrà essere inviato al seguente indirizzo

crittavo a mezzo e-mail all'indirizzo
 inf@salut...

La bozza dell'istanza per sospendere il fermo

